



TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Roberto De Martino

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato il 20.6.16 con cui la Martino 56 S.a.s. di Martino F e Figli, con sede in Sanremo, via privata Serenella 34, P. IVA n. 01405860089, in persona del legale rappresentante sig. Martino F , ha proposto domanda ex art. 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f. o di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, l.f. entro il termine da fissarsi a cura del Tribunale;

Preso atto che la ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale e che non sussistono, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa sia sita in diverso distretto;

Verificato il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;

Ritenuto, quanto alla documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f., che i vizi di regolarità della domanda di concordato preventivo con prenotazione rilevati dal Tribunale con decreto del 12.7.2016, possono ritenersi emendati dall'avvenuto deposito da parte della società proponente, nel termine concesso per l'integrazione, dell'elenco nominativo dei creditori e dalla produzione, in vista dell'udienza del 7 settembre 2016 fissata per l'audizione in camera di consiglio del debitore ex art. 162 co. 2 L.F., di una situazione economica e patrimoniale relativa all'anno 2013 e della relazione peritale di accompagnamento a firma del dott. Vincenzo Renda, che attesta, tra l'altro, l'entità dei ricavi conseguiti nell'anno 2013 e la sostanziale inattività dell'impresa negli anni 2014 e 2015, a conferma della fruibilità del regime di contabilità semplificata;

Ritenuto che da tale documentazione possono desumersi dati indiziari sulla situazione economico-patrimoniale sufficienti a verificare che la società proponente abbia i parametri soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 1 comma 2 l.f. per poter essere ammessa alla procedura di concordato, essendo integrato il requisito dei debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000;

Vista la presentazione della domanda di concordato in bianco in pendenza del procedimento n. reg. 53/2015 per la dichiarazione di fallimento della società, promosso, con istanza depositata il 4.7.2015, da alcuni lavoratori dipendenti della società (Pompili Erika ed altri);

Ritenuto che, quanto alla decorrenza del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "entro un termine (c.f.r. art. 161 u.c. l.f.) di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni";

Considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; che di conseguenza il termine decorre dal 20 giugno 2016;



Ritenuto che pertanto, attesa la sussistenza dei requisiti sopra illustrati, dovrà concedersi alla società proponente termine per il deposito della proposta e della documentazione ex art. 161 commi 2 e 3 l.f. **di sessanta giorni dal 20.6.2016, e dunque, tenuto conto della sospensione feriale, sino al 19 settembre 2016, con facoltà di proroga di giorni sessanta, da chiedersi a cura della società interessata prima della scadenza del termine.**

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 60 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 20 giugno 2016), e dunque termine sino al **19.9.2016**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. **NOMINA** commissario giudiziale il dott. Maurizio Pennacchio, con studio in Vautimigle, via Roffini n. 10 il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento **la somma** di **€ 7.500,00** quale anticipo di quella presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura pari ad € 15.000,00;
 - 3.2. con periodicità mensile a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino;
 - una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti o da corrispondere, nonché una relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, con allegazione di elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla società ricorrente (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;
4. **DISPONE** che il commissario giudiziale, successivamente all'esame della documentazione prodotta dalla società e all'acquisizione degli elementi informativi ritenuti necessari, anche eventualmente a seguito di accesso presso l'impresa, depositi una motivata relazione scritta;
5. **SEGNALA**:
 - a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;




- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;


Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa, entro il giorno successivo al deposito, la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso in Imperia in camera di consiglio il **13 SET. 2016**

Il Giudice Estensore
(M. *Venera De Sanctis*)



Il Presidente
(Silvana Oronzo)



TRIBUNALE DI IMPERIA
depositato in Cancelleria
Imperia, **13 SET. 2016**



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(*Rosella Malmante*)